

24104/21

R.G.N. 32028/19
Camera di consiglio del 17
marzo 2021

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustri Signori Magistrati:

dott. Raffaele Frasca - Presidente

dott.ssa Antonella Di Florio - Consigliere

dott. Enzo Vincenti - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Marco Dell'Utri - Consigliere

Oggetto:

Immigrazione

Ca. 24104

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 32028/19 proposto da:

-) (omissis) , elettivamente domiciliato a (omissis) \ (omissis) ,
presso l'avvocato (omissis) che lo difende in virtù di procura
speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) **Ministero dell'Interno;**

vs. S. G. v. S. G.

intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Milano 6.9.2019 n. 7128;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo
2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

Rilevato che

1. (omissis) , cittadino gambiano, chiese alla competente commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.
4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ex art.
7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui
all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;



(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, secondo le regole del villaggio dove viveva, correva il rischio di essere condannato a morte per essersi lasciato scappare parte dei bovini dei quali gli era stata affidata la custodia.

La Commissione Territoriale rigettò l'istanza.

2. Avverso tale provvedimento (omissis) propose, ai sensi dell'art. 35 *bis* d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 17.2.2017 n. 13, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 6.9.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lettera a) e b) d. lgs. 251/07 non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lettera c) d. lgs. 251/07 non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui all'art. 5 d. lgs. 286/98 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva dimostrato l'esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come "persona vulnerabile", né il rientro in patria lo avrebbe esposto al rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da (omissis) con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell'interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza.



Considerato che

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 3 d.lgs. 251/07.

Sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un *error in procedendo*, per non aver proceduto al suo interrogatorio.

Deduce che tale interrogatorio era necessario sia perché mancava la videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale; sia perché il Tribunale non avrebbe potuto reputare inattendibile il suo racconto, senza prima procedere ad un nuovo interrogatorio.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che *"nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile"* (Sez. 1 - , Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982 - 01).

Nel caso di specie, in violazione dei suddetti oneri, il ricorso non contiene alcuna delle indicazioni appena elencate, né spende alcun argomento per superare il suddetto e consolidato orientamento.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 5, comma 6, d.lgs. 286/98.



Deduce che, avendo egli trovato in Italia un impiego sin dal 2018, tale circostanza doveva ritenersi di per sé sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. Il motivo è infondato perché il ricorrente invoca, a fondamento di esso, una *regula iuris* inesistente.

Il ricorrente, infatti, in sostanza deduce che deve ritenersi "vulnerabile", per i fini di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 286 del 1998 (ed avrebbe quindi per ciò solo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari), colui il quale dimostri di svolgere attività lavorativa in Italia.

Ma un principio di diritto siffatto non esiste nella legge scritta, né è stato mai da questa Corte ricavato in via interpretativa.

Questa Corte ha, al contrario, già più volte affermato che lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, *da solo*, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni:

-) perché la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di "vulnerabilità";
-) perché il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno *sine die*;
-) perché la "vulnerabilità" richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dall'art. 5 d. lgs. 286/98 non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (*ex multis*, Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019).

Lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, per contro, può essere solo uno dei *fattori indizianti* che, valutati unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, può dimostrare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo.



3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 8 d.lgs. 25/08 e dell'articolo 3 d.lgs. 251/07.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale non ha assolto all'onere di cooperazione istruttoria, ovvero l'ha assolto in modo sommario e superficiale. Deduce che *"consultando on-line le fonti internazionali accreditate quali EASO, COI, UNHCR"*, emerge che in Gambia esiste una situazione di violenza indiscriminata e l'impotenza dello stato di farvi fronte.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Stabilire se in un determinato paese esista o non esista una situazione di violenza indiscriminata è un accertamento di fatto, non una valutazione di diritto.

In punto di diritto, ^{la} legge prescrive unicamente che tale accertamento debba essere condotto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate.

Il decreto impugnato, a pagina 7, ha indicato gran copia di fonti di informazione che soddisfano i due suddetti requisiti.

Lo stabilire, poi, se tali fonti di informazione siano state valutate in modo appropriato o meno è questione di puro fatto, sottratta al perimetro del giudizio di legittimità.

*Il motivo
non
me*

4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimato.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 17 marzo 2021.



Il Presidente
(*Raffaele Frasca*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 SET. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti